REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 2023

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

Delibera n.84 della Giunta Nazionale C.O.N.I. del 27 marzo 2023



INDICE

PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 - Ambito di applicazione	5
Art. 1 bis - Responsabilità	
PARTE I - SANZIONI	
Art. 2 - Sanzioni.	7
Art. 3 - Caratteristiche delle sanzioni	
Art. 4 - Criteri di applicazione delle sanzioni	
Art. 5 - Decorrenza ed efficacia delle sanzioni	
Art. 6 - Sospensione ai sensi dell'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo	10
Art. 7 - Tentativo	
Art. 8 - Circostanze aggravanti. Concorso	
Art. 9 - Circostanze attenuanti. Concorso	
Art. 10 - Concorso tra circostanze aggravanti ed attenuanti.	
Art. 11 - Valutazione delle circostanze	
Art. 12 - Recidiva	
Art. 13 - Cumulo di squalifiche	12
PARTE II - ORGANI E PROCEDIMENTO	13
TITOLO I - NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO	13
CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO E ORGANI DI GIUSTIZIA	
Art. 14 - Principi del processo sportivo	
Art. 14 - Principi dei processo sportivo	13
Art. 16 - Organi di Giustizia Art. 16 - Commissione Federale di Garanzia	
CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	
Art. 17 - Diritto di agire dinanzi agli Organi di Giustizia	
Art. 17 - Diritto di agire dinanzi agli Organi di Giustizia	
Art. 18 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	
CAPO III – NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO	
Art. 20 – Poteri degli Organi di Giustizia	
Art. 20 – Poteri degli Organi di Giustizia	
Art. 21 – Condanna alle spese per lite temeraria	
Art. 21 – Condainia and spese per lite terreraria Art. 22 – Comunicazioni	16
Art. 23 – Comunicazioni	17
Art. 24 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione	
TITOLO II – GIUDICI SPORTIVI	1 Q
CAPO I – NOMINA E COMPETENZA	
Art. 25 – Istituzione	
Art. 25 – Istituzione	
Art. 26 – Competenza dei Giudici Sportivi	
Art. 27 - Articolazione funzionale e territoriale dei Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	
Art. 29 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa	
Art. 29 - Nomina nena Corte sportiva di Appeno e composizione della stessa	
CAPO II - PROCEDIMENTI	
Art. 31 - Avvio del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali	
Art. 31 - Avvio dei procedimento diffanzi ai Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Terntonali	
Art. 32 - Istaliza degli interessati	
Art. 34 - Protesto Tecnico per irregolarità delle palle	
Art. 35 - Istanza di Protesto Tecnico: modalità e termini di presentazione	
Art. 36 - Conferma o rinuncia all'Istanza di Protesto Tecnico.	
Art. 37 - Istanza di Protesto Tecnico: versamento della tassa di accesso alla procedura.	
Art. 38 - Accoglimento dell'Istanza di Protesto Tecnico	
Art. 39 - Istanza di Riserva scritta: modalità e termini di presentazione	
Art. 40 - Versamento del contributo per la proposizione dell'Istanza di Riserva Scritta	
Art. 41 - Fissazione della data di decisione e contraddittorio con gli interessati	
Art. 42 - Istanze di Riserva Scritta - Eventuali approfondimenti istruttori	
Art. 43 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	
Art. 44 - Giudizio dinanzi alla Corte Sportiva di Appello	23
TITOLO III - GIUDICI FEDERALI	
111 010 111 010 D1011 DD11e114	20



CAPO I - NOMINA E COMPETENZA	25
Art. 45 - Istituzione	25
Art. 46 - Competenza dei Giudici Federali	25
Art. 47 - Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi	25
CAPO II - PROCEDIMENTI	
Art. 48 - Avvio del procedimento	26
Art. 49 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento	26
Art. 50 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento	
Art. 51 - Ricorso della parte interessata	
Art. 52 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni	
Art. 53 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	27
Art. 54 - Misure cautelari	27
Art. 55 - Intervento del terzo	
Art. 56 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale	28
Art. 57 - Assunzione delle prove	
Art. 58 - Giudizio dinanzi alla Corte Federale di Appello	
Art. 59 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	
Art. 60 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	
TTTOLO IV - PROCURATORE FEDERALE	
Art. 61 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale	32
Art. 62 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale	32
Art. 63 - Attribuzioni del Procuratore Federale	
Art. 64 - Azione del Procuratore Federale	
Art. 65 - Prescrizione dell'azione	
Art. 66 - Astensione	
Art. 67 - Svolgimento delle indagini	
Art. 68 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione	
Art. 69 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria	35
Art. 70 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI	35
TITOLO V - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT	36
Art. 71 - Collegio di Garanzia dello Sport	36
TITOLO VI - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA	
Art. 72 - Ricusazione e astensione	
TITOLO VII - REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE, CLEMENZA	
Art. 73 - Revisione e revocazione	
Art. 74 - Riabilitazione	
Art. 75 - Amnistia	
Art. 76 - Indulto	
Art. 77 - Grazia	
Art. 77bis – Provvedimenti di clemenza	
TITOLO VIII - ARBITRATO	
Art. 78 - Procedure arbitrali	
Art. 79 - Collegio Arbitrale	
Art. 80 - Attivazione	
Art. 81 - Doveri del Collegio Arbitrale	
Art. 82 - Sostituzione del Presidente e dei componenti	
Art. 83 - Procedura	
Art. 84 - Decisione	
Art. 85 - Esecuzione	
Art. 86 - Spese di procedura	
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 87 - Casellario Federale	
Art. 88 - Entrata in vigore	42
ALLEGATO "A" - INFRAZIONI E SANZIONI	
Art. A1 - Limiti edittali. Mancato rispetto delle sanzioni	43
Art. A2 - Infrazioni commesse dal pubblico	43
Art. A3 - Infrazioni commesse dal pubblico - Circostanze aggravanti	44
Art. A4 - Invasione del campo di gioco.	
Art. A5 - Responsabilità per l'incolumità degli ufficiali di gara per i fatti di cui all'art. a4	
Art. A6 - Violazione del divieto di scommettere	
Art. A7 - Proteste di tesserati avverso le decisioni arbitrali.	
Art. A8 - Comportamenti scorretti posti in essere nei confronti degli arbitri, dei tesserati della squadra avv	
quelli della propria squadra, nonché nei confronti del pubblico	
Art. A9 - Atti di violenza nei confronti degli ufficiali di gara	47



Art. A10 - Comportamenti violenti di tesserati nei confronti degli avversari o di altri tesserati della propria società	48
Art. A11 - Aggressioni a ufficiali di gara e ad altri tesserati: ulteriori circostanze aggravanti	49
Art. A12 - Comportamenti scorretti o violenti di un tesserato nei confronti del pubblico	49
Art. A13 - Responsabilità delle società per la presenza ed i comportamenti di estranei all'interno del terreno di gioco.	50
Art. A14 - Dichiarazioni offensive	50
Art. A15 - Violazione principi lealtà e correttezza con azioni in violazione di disposizioni regolamentari non	
diversamente sanzionate.	50
Art. A16 - Violazioni relative a tesseramenti	50
Art. A17 - Atti di frode sportiva	50
Art. A18 - Atti di illecito sportivo	51
Art. A19 - Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo	51
Art. A20 Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo	51
Art. A21 - TABELLA delle ammende con i massimali delle sanzioni pecuniarie	
Art. A22 - TABELLA degli importi delle ammende sostitutive e commutazione squalifica tesserati	52



PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di giustizia in ambito sportivo, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
- 2. Sono punibili gli affiliati, i tesserati, i dirigenti federali, gli ufficiali di gara ed i tecnici iscritti in albi o elenchi federali, i componenti degli Organi giudicanti e dell'ufficio della procura federale, nonché ogni altro soggetto dell'Ordinamento Federale, i quali in violazione dello Statuto o delle norme federali, ivi compresi i provvedimenti assunti dagli Organi federali non assicurino la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo o frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale e alla corruzione.
- 3. Sono, altresì, punibili i soggetti non più tesserati che in costanza di tesseramento si sono resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 4. I tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e gli associati in genere hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed al baseball softball in particolare.
- 5. I tesserati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.
- 6. Restano esclusi dal presente Regolamento tutti i procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento della violazione delle disposizioni del Codice WADA, della NSA CONI e/o, comunque, della normativa antidoping internazionale poiché di competenza esclusiva della ADO competente.

Art.1bis - Responsabilità

- 1. Tutte le persone fisiche soggette all'Ordinamento Federale sono responsabili delle violazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
- 2. Il manager della squadra risponde a titolo di responsabilità oggettiva degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, da giocatori della sua squadra non individuati; ha inoltre l'obbligo di collaborare con i direttori di gara per la identificazione dei responsabili degli atti suddetti. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto. Il manager rimane in ogni caso responsabile del comportamento della propria squadra, dell'osservanza delle norme ufficiali e del rispetto verso gli arbitri.
- 3. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
- 4. Le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva ed in solido con essi dei fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati, nonché dei propri accompagnatori e sostenitori e del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti.



- 5. Le società affiliate si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultano commessi da persone ad essi estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti che la società non abbia partecipato o sussistano seri e fondati dubbi in proposito.
- 6. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle affiliate medesime. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore del fatto.



PARTE I - SANZIONI

Art. 2 - Sanzioni

Le sanzioni stabilite per le violazioni delle norme federali a carico dei tesserati e degli affiliati si articolano in:

- richiami;
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni di carattere sportivo.
- limitazione o perdita dei diritti derivanti dalla affiliazione o dal tesseramento.

Art. 3 - Caratteristiche delle sanzioni

- 1. La sanzione del richiamo si articola in:
 - a) ammonizione: rimprovero ufficiale rivolto per iscritto a un tesserato o a una società;
 - b) diffida: formale preavviso della comminazione di una sanzione di grado superiore a quella in unione alla quale la diffida stessa è comminata, qualora il soggetto incorra in una recidiva generica entro la stagione sportiva; più precisamente la diffida consiste nella intimazione in forma scritta a non ripetere le infrazioni già commesse.
- 2. <u>Le sanzioni pecuniarie</u> sono costituite da ammende, da euro 50,00 (cinquanta/00) ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) da versare alla Segreteria Generale entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della sanzione inflitta. In caso di mancata corresponsione nel termine predetto, è dovuta un'indennità di mora pari al 30% della sanzione.
 - Le sanzioni pecuniarie possono essere inflitte anche in combinazione con le altre sanzioni menzionate nel precedente articolo 2. Le sanzioni pecuniarie sono sempre da intendersi come inflitte a carico delle società interessate in quanto responsabili del comportamento dei propri tesserati, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Attività Agonistica e dalla legislazione sportiva.
- 3. Le sanzioni di carattere sportivo consistono in:
 - a) disputa di uno o più gare a porte chiuse: divieto posto alla società ospitante di far accedere al campo di gioco il pubblico per l'intera durata della gara del campionato o torneo al quale partecipa la propria squadra, da un minimo di una ad un massimo di dodici gare; la sanzione va scontata nello stesso campionato o nello stesso torneo in cui sono avvenuti i fatti che hanno determinato il provvedimento;
 - b) squalifica di campo: obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione delle gare, una o più partite dello stesso campionato o torneo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato il provvedimento, che secondo il calendario la squadra punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo; le maggiori spese di organizzazione derivanti da tale sanzione sono a carico della società punita, sulla quale incombono i doveri e le responsabilità previste per la società ospitante;
 - c) squalifica per un periodo di tempo determinato o per una o più giornate di gara: divieto per i tesserati di svolgere attività federale per un determinato numero di giornate di gara ufficiali della stessa serie o categoria di campionato o torneo, immediatamente successive alla applicazione della sanzione effettivamente giocate ed omologate; la squalifica per la prima volta



- nell'anno sportivo e per una sola gara di campionato è sostituita con l'ammenda indicata nella tabella A allegata al presente regolamento. In caso di squalifica per due o più gare la squalifica va comunque scontata per intero. La squalifica per una giornata di gara si applica automaticamente in caso di espulsione
- d) perdita della gara: omologazione dell'incontro previsto in calendario con la sconfitta della squadra che ha commesso l'infrazione; se non è soggetta alla medesima sanzione, la squadra avversaria viene dichiarata vincente con il punteggio di un punto per ogni inning previsto per le partite di quel campionato o torneo; alla perdente vanno assegnati 0 punti;
- e) perdita della gara più il conteggio in classifica di un numero ulteriore di gare perse: aggiunta della penalizzazione per la società sanzionata di un ulteriore numero di gare omologate come perse, per un massimo di sei, ai fini della classifica;
- f) retrocessione in classifica: perdita del diritto della squadra, qualunque sia la sua posizione nella classifica ufficiale, a permanere nel campionato organizzato dalla FIBS al quale partecipava al momento dell'infrazione, con suo diritto a partecipare al campionato immediatamente inferiore, ove previsto, nella successiva stagione agonistica;
- g) esclusione dal campionato o torneo: divieto, a carico della squadra della società punita, di disputare le residue gare del campionato o torneo di competenza; comporta la retrocessione della squadra stessa alla categoria inferiore, se questa esiste. Le partite già disputate dalla squadra esclusa, verranno annullate agli effetti della sola classifica. La squadra della società sanzionata non potrà comunque essere chiamata a disputare nell'annata successiva la stessa categoria di campionato dalla quale è stata esclusa a meno che non sia l'ultima.
- 4. <u>Le limitazioni o la perdita dei diritti derivanti dalla affiliazione o dal tesseramento</u> consistono nel:
 - a) interdizione per un periodo di tempo determinato: divieto, a carico del tesserato, di svolgere qualsiasi attività o di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito della FIBS da un minimo di tre giorni ad un massimo di 5 anni
 - b) sospensione a tempo determinato dei diritti derivanti dalla affiliazione: perdita, dal minimo di un mese al massimo di un anno, dei diritti previsti per le società a norma delle disposizioni statutarie:
 - c) radiazione dai Ruoli Federali: cancellazione dall'Albo Federale delle società affiliate o dall'Albo dei tesserati, con conseguente perdita di tutti i diritti previsti dallo Statuto e divieto di partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività della FIBS; il provvedimento viene comunicato al CONI e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 4 - Criteri di applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni sono inflitte a seconda della gravità delle infrazioni e tenendo conto dei precedenti e della recidività nelle misure previste dalle norme federali vigenti e dall'Allegato A allegato al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante.

Art. 5 - Decorrenza ed efficacia delle sanzioni

- 1. L'esecuzione della sanzione della squalifica del campo di gioco, ovvero della disputa di una o più gare a porte chiuse ha inizio con la gara immediatamente successiva alla notifica della sanzione stessa e viene computata in ragione delle partite effettivamente disputate ed omologate.
- 2. Le squalifiche si scontano nella serie e campionato nelle quali vengono comminate, ma il tesserato non può comunque essere presente in campo in altra serie o categoria fintanto che la squalifica non sia stata scontata. Si definiscono come serie tutte le competizioni seniores, mentre come categorie tutte le competizioni giovanili, ivi comprese quelle con limite di età fino a 23 anni (under 23).



- 3. Se una gara tra quelle in cui deve essere scontata la sanzione non viene giocata ovvero non viene omologata, la sanzione deve essere scontata nella gara di recupero o di ripetizione o di completamento. Nelle more lo squalificato può essere schierato nelle gare successive, indifferentemente se di campionato o di categoria, sempre che non abbia altre giornate di squalifica da scontare.
- 4. In caso di rinuncia da parte di una società alla disputa di una gara tra quelle in cui deve essere scontata la sanzione, questa deve essere scontata nelle prime gare del campionato immediatamente successive o nella stessa serie o nella stessa categoria di campionato o torneo. Qualora la sanzione non sia stata interamente scontata entro il termine del campionato in cui è stata inflitta, deve essere scontata nel corso del campionato immediatamente successivo, senza tener conto della serie o categoria di partecipazione.
- 5. Le sanzioni irrogate nel corso di un torneo o gara amichevole devono essere scontate nelle gare dei tornei o nelle gare amichevoli, regolarmente autorizzate, immediatamente successive alla notifica della sanzione stessa.
- 6. Qualora le sanzioni irrogate nel corso di un torneo o gara amichevole non siano state interamente scontate entro il termine dell'anno agonistico in cui sono state inflitte, saranno scontate nel corso del torneo, gare amichevoli o campionato immediatamente successivi, senza tenere conto della serie o categoria di partecipazione.
- 7. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione, a meno che vengano adottate misure cautelari.
- 8. Le sanzioni hanno effetto dal momento in cui il provvedimento punitivo viene recapitato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza del tesserato interessato; ovvero, laddove ciò non sia possibile, come ad esempio in costanza delle procedure d'urgenza, dal momento in cui gli estremi della decisione del Giudice Sportivo vengono comunicati dagli ufficiali di gara al dirigente accompagnatore della società medesima.
- 9. Le sanzioni irrogate nel corso della Coppa Italia devono essere scontate nelle gare immediatamente successive della medesima Coppa Italia. L'interessato dalla squalifica potrà in tal caso essere regolarmente schierato nelle gare delle altre serie o categoria.
- 10. Qualora le sanzioni irrogate non siano interamente scontate entro il termine del campionato, della Coppa Italia, della Coppa Regione o di qualunque altra competizione comunque denominata programmata nel corso della stagione sportiva di riferimento, dovranno essere scontate nella prima gara ufficiale della stagione sportiva immediatamente successiva, senza tenere conto della serie o categoria.
- 11. Qualora la squalifica sia stata inflitta in relazione ad una gara delle categorie giovanili, comprese quelle dei tornei regionali e non sia prevista la successiva disputa nella medesima stagione sportiva di un numero di partite sufficienti a poterla integralmente scontare, la squalifica dovrà essere scontata, in tutto o per la parte residuale, indifferentemente in riferimento a gare di altre categorie giovanili o di campionati seniores in cui il tesserato potrebbe essere schierato. Qualora la squalifica sia stata riportata in gare dei campionati seniores e non sia prevista la successiva disputa di un numero di partite sufficienti a poterla integralmente scontare, la squalifica dovrà essere scontata, in tutto o per la parte residuale, indifferentemente in gare di altre categorie giovanili o di campionati seniores in cui il tesserato potrebbe essere schierato. Ricorrendo tali ipotesi la società di appartenenza è onerata di comunicare alla Segreteria degli Organi di Giustizia della FIBS quali sono le gare della diversa categoria o serie in cui la squalifica è stata effettivamente scontata, allegando alla comunicazione copia del roster da cui risulti l'indicazione del tesserato interessato come assente.



Art. 6 - Sospensione ai sensi dell'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo

- 1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dal Tribunale Federale.
- 2. Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello da parte del soggetto sospeso.
- 3. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica della decisione inviando copia al Tribunale Federale.
- 4. La Corte Federale di Appello decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
- 5. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.
- 6. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi Sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali o negli Organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla Federazione l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente articolo 1.

Art. 7 - Tentativo

- 1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un'infrazione è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata, diminuita da un terzo a due terzi.
- 2. Se il soggetto desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per sé un'infrazione diversa.
- 3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 8 - Circostanze aggravanti. Concorso

- 1. L'infrazione è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver arrecato danni a persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili o abbietti;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione con divulgazione di dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi, delle istituzioni federali giudicanti e requirenti o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;



- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
- 2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 9 - Circostanze attenuanti. Concorso

- 1. L'infrazione è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver il fatto doloso della persona offesa concorso a determinare l'evento;
 - c) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
 - d) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente, prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - e) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno.
- 2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.
- 3. Se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art. 10 - Concorso tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

- 1. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
- 2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
- 3. Nel caso di equivalenza considera come inesistenti l'una e l'altra circostanza.

Art. 11 - Valutazione delle circostanze

- 1. Le circostanze che attenuano o escludono le infrazioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
- 2. Le circostanze che aggravano le infrazioni sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che concernono l'intensità del dolo, il grado della colpa o le condizioni e qualità personali di ciascun colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.



Art. 12 - Recidiva

- 1. I tesserati che, dopo aver subito una sanzione per un'infrazione, ne commettano un'altra possono essere sottoposti ad un aumento fino ad un terzo della sanzione per la nuova infrazione commessa.
- 2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della precedente sanzione, ovvero durante il tempo in cui la società o il tesserato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
- 3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino a due terzi.
- 4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà; nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.
- 5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo risultante dalle sanzioni precedenti alla commissione della nuova infrazione.
- 6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
- 7. La recidiva è inapplicabile nei casi in cui sia intervenuto provvedimento di riabilitazione o di clemenza salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 13 - Cumulo di squalifiche

- 1. Qualora una stessa persona cumuli più squalifiche, prevale, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, la qualifica nell'ambito della quale è stata commessa l'infrazione più grave.
- 2. La distinzione non opera nel caso del tecnico-giocatore, dirigente-tecnico e dirigente-giocatore, per cui le sanzioni devono essere comunque scontate e cioè la squalifica inibisce la presenza in campo anche per le funzioni legate all'altra/e qualifica/che.



PARTE II - ORGANI E PROCEDIMENTO

TITOLO I - NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO E ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 14 - Principi del processo sportivo

- 1. I procedimenti di giustizia, disciplinati dal presente regolamento, secondo le modalità definite dal Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
- 3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.
- 7. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento, salvo che non sia diversamente indicato, sono perentori.

Art. 15 - Organi di Giustizia

- 1. Sono Organi di Giustizia presso la FIBS:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello;
 - b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
- 2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
- 3. La Procura Federale agisce dinanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 4. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
- 5. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto di accettazione dell'incarico, rende la dichiarazione di cui all'art. 47, comma 7, dello Statuto Federale. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.



- 6. La carica di componente degli Organi di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la FIBS è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione o Disciplina Sportiva Associata. Ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.
- 7. La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure Federali al raggiungimento della finalità di cui all'art. 3, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 16 - Commissione Federale di Garanzia

- 1. Presso la FIBS è istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.
- 2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), dello Statuto del CONI;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), dello Statuto del CONI;
 - c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione di assenza delle incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 15, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.



CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 17 - Diritto di agire dinanzi agli Organi di Giustizia

- 1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali possono agire dinanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
- 2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale.

Art. 18 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

- 1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale.
- 2. Copia del versamento del contributo deve essere allegato al momento della presentazione dell'istanza Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FIBS, in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.
- 3. Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere obbligatoriamente accompagnato dal versamento del relativo contributo da effettuarsi a mezzo bonifico bancario.
- 4. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.
- 5. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

Art. 19 – Ufficio del gratuito patrocinio

- 1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
- 2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 20 - Poteri degli Organi di Giustizia

- 1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 14.
- 2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
- 3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
- 4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.



- 5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente mezzo tecnologico che sia idoneo e disponibile.
- 6. Nel caso di udienza od audizione a distanza, la comunicazione del mezzo di collegamento viene trasmessa via e-mail o pec e contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza o dell'audizione. In tale caso il soggetto e il suo difensore mostrano, a video, il documento di identità. In presenza di soggetto minorenne, lo stesso dovrà essere assistito da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 20-bis - Prova televisiva.

- 1. Nei casi di seguito indicati, gli Organi di Giustizia possono utilizzare quale mezzo di prova anche riprese televisive o altri filmati della partita che offrano garanzia in ordine alla provenienza ed integrità, prodotti dalla parte o acquisiti d'ufficio o su istanza della Procura Federale o di altri soggetti interessati:
 - a) qualora si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali di gara sia persona diversa dall'autore dell'infrazione;
 - b) per atti di violenza o gravemente antisportivi posti in essere da tesserati, non rilevati dagli ufficiali di gara od oggetto di contestazione;
 - c) per atti dei tesserati volti a fomentare la violenza sugli spalti, non rilevati dagli ufficiali di gara od oggetto di contestazione;
 - d) per comportamenti di particolare gravità dei sostenitori delle squadre, non rilevati dagli ufficiali di gara od oggetto di contestazione.
- 2. Il Giudice può disporre una consulenza tecnica volta a verificare l'assenza di manomissioni ovvero a migliorare la qualità e la definizione delle immagini, mediante elaborazione.
- 3. Ove la prova sia ritenuta utilizzabile, rilevante e ammissibile, alle parti viene accordato un termine per l'esame dei filmati.

Art. 21 – Condanna alle spese per lite temeraria

- 1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
- 2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 22 - Comunicazioni

- 1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, la società comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
- 2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. Nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento dell'instaurazione del procedimento, la comunicazione avverrà



- tramite posta elettronica certificata del tesserato o lettera raccomandata a/r all'indirizzo di residenza. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
- 3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche prima del deferimento, l'indirizzo, anche di posta elettronica certificata, presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive all'atto di avvio dei procedimenti sono depositate presso la Segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute dalla data del deposito.
- 4. La comunicazione si intenderà perfezionata nei confronti del destinatario al momento del ricevimento dell'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata o, se inviato tramite raccomandata a/r, dal ritiro della stessa o, comunque, decorsi 10 giorni dal deposito presso il competente ufficio postale del destinatario. In ogni caso, la comunicazione si intenderà perfezionata quando raggiungerà lo scopo.

Art. 23 – Pubblicazione delle decisioni

- 1. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate, nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso, anche nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché del Regolamento n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR") e successive modifiche ed integrazioni, e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
- Le decisioni definitive pronunciate dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità individuate con regolamento attuativo da parte della Giunta Nazionale.

Art. 24 – Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

- 1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario.
- 2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
- Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che i regolamenti federali gli attribuiscono.



TITOLO II – GIUDICI SPORTIVI

CAPO I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 25 – Istituzione

- 1. Presso la FIBS sono istituiti i Giudici Sportivi.
- 2. I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

Art. 26 - Competenza dei Giudici Sportivi

- 1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali e i Giudici di Torneo e di Concentramento pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, anche in seguito alla segnalazione da parte del Procuratore Federale, e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- 2. Il Giudice Sportivo Nazionale designa, tra i Giudici Sportivi Territoriali, il Giudice di Torneo e il Giudice di Concentramento, che hanno competenza esclusivamente per le fasi a concentramento dei campionati indetti dalla FIBS e per le altre manifestazioni a concentramento indette o autorizzate dalla stessa Federazione e per la durata delle stesse.
- 3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, del Giudice di Torneo e del Giudice di Concentramento.. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 27 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

- 1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni e ha sede presso la Federazione.
- 2. I Giudici Sportivi Territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale e hanno sede presso le strutture periferiche della Federazione.
- 3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

Art. 28 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

- 1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti laureati in materie giuridiche ovvero tra quelli che abbiano maturato specifica competenza pluriennale nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
- 2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.



3. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello

Art. 29 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

- 1. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio Federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e tre membri supplenti.
- 4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
- 5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
- 6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Art. 30 - Competenza del Giudice di Torneo e del Giudice di Concentramento

- 1. Il Giudice di Torneo e il Giudice di Concentramento, oltre a curare le questioni indicate al precedente art. 26, provvedono a:
- a) esaminare e deliberare sul campo, prima del successivo lancio e senza possibilità di appello, sulle istanze proposte dalle squadre;
- b) rendere nota la classifica finale del Torneo/Concentramento;
- c) trasmettere al Giudice Sportivo Nazionale tutta la documentazione relativa al concentramento (rapporti arbitrali, comunicati emessi, istanze, etc.).



CAPO II - PROCEDIMENTI

Art. 31 - Avvio del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

- 1. I procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara, o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale.

Art. 32 - Istanza degli interessati

- 1. Le istanze si distinguono in Istanza di Protesto Tecnico e Istanza di Riserva Scritta.
- 2. L'Istanza di Protesto Tecnico è il mezzo per impugnare, dinanzi all'Organo giudicante competente, anche in caso di concentramento o torneo:
 - a) una decisione arbitrale assunta sul terreno di gioco, secondo quanto definito dal presente regolamento, per una errata applicazione del Regolamento Tecnico di Giuoco o di ogni altra eventuale disposizione federale in deroga a norme previste dal Regolamento Tecnico di Giuoco stesso:
 - b) per effettive e sostanziali irregolarità dei campi di gioco, delle palle e degli attrezzi.
- 3. L'Istanza di Riserva Scritta è il mezzo per impugnare, dinanzi all'Organo giudicante competente, anche in caso di concentramento o torneo, l'esito di una partita, prima che sia stato dato inizio alla medesima o mentre sia in corso di svolgimento o anche dopo il termine della stessa e comunque entro il termine massimo previsto per la fase di campionato e con le modalità riportate nel presente Regolamento:
 - a) per violazione di ogni altra disposizione federale, non attinente al Regolamento Tecnico di Giuoco o altra disposizione in deroga;
 - b) per la partecipazione alla gara di giocatore o tecnico in posizione irregolare secondo quanto definito dal Regolamento Attività Agonistica e dalla Circolare Attività Agonistica.

Art. 33 - Protesto Tecnico per irregolarità effettive e sostanziali dei campi di gioco

- 1. La società ospitata, o entrambe le società, in caso di incontri in campo neutro, hanno diritto di proporre istanza di protesto tecnico per irregolarità effettive e sostanziali del campo di gioco, allorché ritengano che le irregolarità persistano ugualmente anche dopo l'intervento dell'arbitro capo.
- 2. Nell'impossibilità di effettuare l'incontro, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 38, la società responsabile dell'irregolarità del campo sarà dichiarata perdente e sarà sanzionata con provvedimento del Giudice competente.
- 3. Dopo l'inizio della partita non sono più ammesse istanze per irregolarità del campo di gioco.

Art. 34 - Protesto Tecnico per irregolarità delle palle

- 1. In caso di contestazione sulla regolarità delle palle, il manager della squadra interessata può presentare Istanza di Protesto Tecnico nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito della eliminazione, da parte dell'arbitro, delle palle ritenute irregolari, la squadra non disponga di palle omologate in numero sufficiente per iniziare o continuare la gara;



- b) quando l'arbitro disponga l'inizio o la continuazione della gara, autorizzando l'impiego di palle la cui irregolarità sia stata denunciata dal manager della squadra interessata.
- 2. Al momento della proposizione dell'Istanza di Protesto Tecnico, le palle debbono essere contrassegnate e debbono essere trattenute dall'arbitro ed inviate assieme al protesto ed al referto di gara all'Organo giudicante competente.
- 3. L'impiego già avvenuto di palle irregolari nel corso della gara non può formare oggetto di Istanza di Protesto Tecnico.
- 4. Nel caso in cui l'Istanza di Protesto Tecnico per le violazioni alla presente regola sia accolta, il Giudice Sportivo, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 38, commina la sanzione della perdita della gara nei confronti della squadra responsabile dell'infrazione.

Art. 35 - Istanza di Protesto Tecnico: modalità e termini di presentazione

- 1. Nelle ipotesi in cui sia contestata una decisione arbitrale assunta sul terreno di gioco per una errata applicazione del regolamento tecnico di gioco o di ogni altra disposizione federale in deroga a norme previste dal regolamento tecnico di gioco medesimo, il manager ha facoltà di:
 - a) dichiarare all'arbitro, che ha assunto la decisione, di protestare la partita nel momento in cui ravvisa l'errata applicazione del Regolamento Tecnico di Giuoco e comunque prima che avvenga il successivo lancio o azione di gioco;
 - b) prima del successivo lancio o azione di gioco, di esporre all'arbitro che ha adottato la decisione le ragioni per cui la ritiene errata. L'arbitro, interpellati se del caso gli altri Ufficiali di Gara, può modificare la decisione, dando le disposizioni per la ripresa del gioco. Se l'arbitro non accoglie la contestazione, il manager può dichiarare di voler effettuare Istanza di Protesto Tecnico. In tal caso l'arbitro e il manager interessati devono recarsi al tavolo del classificatore ufficiale ove, prima l'arbitro e poi il manager, preciseranno per iscritto, in triplice copia, i motivi della decisione e le ragioni del protesto, sottoscrivendo le rispettive dichiarazioni. Il classificatore completerà il modulo trascrivendo la situazione contestata iniziale e finale. Qualora manchi il classificatore ufficiale, i compiti a lui demandati vengono svolti dall'arbitro capo. Il non rispetto dell'ordine di compilazione del protesto fra l'arbitro e il manager, non comporta l'inammissibilità dell'istanza di protesto tecnico. L'arbitro interessato ha l'obbligo di accettare sempre il protesto tecnico procedendo alla formalità di cui sopra, anche se lo stesso appaia manifestamente inammissibile o infondato.
- 2. Nelle ipotesi in cui siano contestate le irregolarità effettive e sostanziali dei campi di gioco, delle palle e delle attrezzature in genere, il manager della squadra avversaria deve far rilevare all'arbitro capo l'irregolarità al momento in cui essa gli si manifesta, chiedendone, ove possibile, la rimozione. Qualora l'arbitro non provveda a rimuovere tale irregolarità o il manager non sia d'accordo con il provvedimento assunto dall'arbitro, è diritto del manager di presentare Istanza di Protesto Tecnico, prima di iniziare o proseguire la partita.

Art. 36 - Conferma o rinuncia all'Istanza di Protesto Tecnico.

- 1. Al termine della partita e prima che l'arbitro capo sia uscito dal terreno di gioco, il manager che ha promosso il protesto tecnico durante la gara deve comunicare la conferma dell'istanza. La conferma dovrà essere sottoscritta in calce all'istanza di protesto precedentemente compilata. In difetto l'istanza cessa di avere efficacia.
- 2. Nel caso in cui l'Istanza di Protesto Tecnico venga confermata, una copia del protesto deve essere restituita al manager istante, l'altra copia deve essere consegnata all'altro manager e l'originale deve essere trattenuto dall'arbitro capo per l'inoltro all'Organo competente. Su tutte e tre le copie dell'istanza deve essere apposta la dichiarazione di conferma del manager proponente.



- 3. La conferma dell'Istanza di Protesto Tecnico comporta l'assunzione dell'onere della tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale.
- 4. La tassa sarà addebitata per la metà, se il l'istanza non verrà confermata al termine della gara ed in questo caso l'arbitro dovrà inoltrare all'Organo competente le tre copie del Protesto Tecnico.

Art. 37 - Istanza di Protesto Tecnico: versamento della tassa di accesso alla procedura.

1. La società che, al termine della gara, ha confermato il protesto è tenuta a versare con bonifico entro le ore 24 del primo giorno feriale successivo alla disputa dell'incontro l'importo corrispondente alla tassa di accesso alla procedura nella misura prevista per la stagione agonistica in corso dal Consiglio Federale, indicando nella causale gli estremi della gara contestata, ed inviando copia della relativa nota contabile alla Segreteria degli Organi di Giustizia. Farà fede l'ora risultante dalla nota contabile suddetta. Una volta confermato il protesto a fine gara la tassa è comunque dovuta per intero.

Art. 38 - Accoglimento dell'Istanza di Protesto Tecnico

- 1. Il Giudice Sportivo, in caso di accoglimento dell'Istanza di Protesto Tecnico, dispone, a suo insindacabile giudizio, per la ripetizione della gara o per la ripresa e continuazione della stessa.
- 2. Nel caso in cui disponga per la continuazione, con l'osservanza delle disposizioni del Regolamento Tecnico di Giuoco stabilisce, con la sua decisione, l'esatta situazione risultante sul campo di gioco dopo la modifica della decisione arbitrale protestata.

Art. 39 - Istanza di Riserva scritta: modalità e termini di presentazione

- 1. Salvo quanto diversamente previsto dalla specifica disciplina delle procedure d'urgenza, la riserva scritta, con l'indicazione delle ragioni su cui è fondata, e corredata da eventuali mezzi di prova e documenti in genere, deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, a mezzo posta elettronica certificata alla Segreteria degli Organi di Giustizia della FIBS entro le ore 24 del primo giorno feriale successivo alla disputa della gara di cui si contesta la regolarità.
- 2. Una copia della riserva scritta deve essere inviata per posta elettronica certificata anche alla società controinteressata. La Segreteria degli Organi di Giustizia, qualora l'indirizzo pec della controinteressata non risulti reperibile sul sito federale, fornirà alla società proponente ogni indicazione per portare utilmente a compimento la notifica.
- 3. Il Giudice Sportivo, verificata l'eventuale omessa comunicazione alla controinteressata, con proprio provvedimento disporrà i termini perentori, non inferiori ad un giorno, entro i quali la società proponente dovrà provvedere ad integrare il contraddittorio. Il mancato adempimento di tale integrazione comporta l'inammissibilità dell'istanza.
- 4. L'istanza può anche essere consegnata direttamente agli arbitri nel corso, o al termine, della gara. In questo caso devono essere prodotte almeno tre copie dell'istanza sottoscritte dal dirigente o dal manager della società proponente, una delle quali viene controfirmata dagli arbitri e restituita alla proponente medesima. Una seconda copia dovrà, sempre a cura degli arbitri, essere consegnata al dirigente accompagnatore o al manager della società controinteressata, che la deve controfirmare attestandone la ricezione. Gli arbitri avranno poi cura di trasmettere il tutto in allegato al referto di gara.

Art. 40 - Versamento del contributo per la proposizione dell'Istanza di Riserva Scritta.

1. La società che ha proposto la riserva scritta è tenuta a versare entro le ore 24 del primo giorno feriale successivo alla disputa dell'incontro di cui si contesta l'irregolarità l'importo corrispondente alla tassa di accesso alla procedura nella misura prevista per la stagione agonistica in corso dal Consiglio Federale, inviando copia della relativa nota contabile alla Segreteria degli Organi di Giustizia. Farà



fede l'ora risultante dalla nota contabile suddetta. Il versamento dovrà avvenire con bonifico indicando come causale gli estremi della gara a cui l'istanza si riferisce.

2. La proposizione dell'Istanza di Riserva Scritta comporta in ogni caso l'assunzione per intero dell'onere previsto dal Consiglio Federale per l'accesso alla procedura nella stagione agonistica in corso.

Art. 41 - Fissazione della data di decisione e contraddittorio con gli interessati

- 1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, da adottarsi comunque non prima di tre giorni dalla presentazione dell'Istanza di Riserva Scritta, al fine di consentire alle parti di produrre proprie memorie ovvero prove o documenti.
- 2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
- 3. Le parti possono, entro i due giorni che precedono quello fissato per la pronuncia, far pervenire proprie memorie, anche allegando prove o documenti.

Art. 42 - Istanze di Riserva Scritta - Eventuali approfondimenti istruttori

1. Nel caso in cui il Giudice Sportivo ritenga che la questione sottoposta alla sua decisione con l'Istanza di Riserva Scritta non possa essere decisa allo stato degli atti, ovvero ritenga in ogni caso opportuno effettuare ulteriori accertamenti, provvede a darne immediata comunicazione alle parti coinvolte, assegnando loro un congruo termine, comunque non inferiore ad un giorno, per la produzione di memorie o documenti, e dispone in merito ad eventuali ulteriori approfondimenti, con riserva di pronunciarsi una volta adempiuti gli incombenti istruttori.

Art. 43 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

- 1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
- 2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.
- 3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 44 - Giudizio dinanzi alla Corte Sportiva di Appello

- 1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
- 2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale.
- 3. Il reclamo deve essere depositato presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; il reclamo viene immediatamente trasmesso alla controparte ad opera della Segreteria della Corte Sportiva di Appello. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
- 4. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il reclamante formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.



- 5. Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla Segreteria agli interessati, individuati dal Presidente stesso.
- 6. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.
- 7. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria fatta pervenire alla Corte Sportiva d'Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri interessati
- 8. La Corte Sportiva di Appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
- 9. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio.
- 10.La Corte Sportiva di Appello se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione di merito impugnata senza rinvio. Se rileva che il Giudice Sportivo Nazionale non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice Sportivo Nazionale o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'Organo che ha emesso la decisione.
- 11. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
- 12. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene comunicato alle parti e pubblicato il dispositivo della decisione. La motivazione deve essere comunicata alle parti e pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo.
- 13.La Corte Sportiva di Appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli Organi di Giustizia Sportiva, annulla senza rinvio.



TITOLO III - GIUDICI FEDERALI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 45 - Istituzione

- 1. Presso la FIBS sono istituiti i Giudici Federali.
- 2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 46 - Competenza dei Giudici Federali

- 1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale o ai Giudici Sportivi Territoriali.
- 2. Il Tribunale Federale è articolato a livello nazionale e giudica in composizione collegiale.
- 3. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 47 - Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi

- 1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 4. Il Tribunale Federale e la Corte Sportiva di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, designato dal Consiglio Federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.
- 5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.



CAPO II - PROCEDIMENTI

Art. 48 - Avvio del procedimento

- 1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata.
- 2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 49 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

- 1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
- 2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
- 3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, così come definite dal codice penale, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'Ordinamento Federale.

Art. 50 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

- 1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 51 - Ricorso della parte interessata

- 1. Quando per un determinato fatto non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
- 2. Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria del Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione dinanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
- 3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;



- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 52 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

- Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale e di affiliati o tesserati i quali ritengano di aver subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
- Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente assente o dissenziente del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei conti.
- 3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
- 4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

Art. 53 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

- 1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
- 2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
- 4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 54 - Misure cautelari

- 1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito dal Tribunale.
- 2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui



si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 59, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

- 3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione non oltre tre giorni della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore; al termine dell'audizione il Tribunale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di Appello Federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 58, in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarebbe comunque superiore al termine di sospensione subita dall' incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
- 4. La misura in atto perde sempre efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione di estinzione dello stesso.

Art. 55 - Intervento del terzo

- 1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale.
- 2. L'atto di intervento può essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
- 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 56 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

- 1. L'udienza dinanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
- 2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'Organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
- 3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
- 4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
- 5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.



- 6. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
- 7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 57 - Assunzione delle prove.

- 1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
- Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
- 3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
- 4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 58 - Giudizio dinanzi alla Corte Federale di Appello

- 1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
- 2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
- 3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
- 5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
- 6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando



- ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 56 e 57.
- 7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
- 8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
- 9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del Codice di procedura civile.
- 10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 59 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

- 1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 2.
- 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
- Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
- 5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo restando che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.



- 6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
- 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la FIBS entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
- 9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli Organi di Giustizia Sportiva.

Art. 60 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

- 1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
- 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonoma dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
- 5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sulla verificazione.
- 6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
- 7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.



TITOLO IV - PROCURATORE FEDERALE

Art. 61 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

- 1. Presso la FIBS è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
- 2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, che coadiuva il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
- 3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.

Art. 62 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

- Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 47, comma 2, nonché in quella degli ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
- 2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 47, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 63 - Attribuzioni del Procuratore Federale

- 1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
- 2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 64 - Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di affiliati, tesserati e degli altri soggetti dell'ordinamento della FIBS, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.



- 2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 67.
- 3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
- 4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento o da altri regolamenti federali. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
- 5. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 65 - Prescrizione dell'azione

- 1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
- 2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
- 3. Fermo quanto previsto al precedente art. 64, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.



- 4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata assunta posizione rilevante nell'Ordinamento Federale.
- 5. La sopravvenuta estraneità all'Ordinamento Federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 66 - Astensione

- 1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
- 2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 67 - Svolgimento delle indagini

- 1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
- A tal fine, iscrive nell'apposito Registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
- 3. La durata delle indagini non può essere superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per una durata non superiore a quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla scadenza del termine suddetto. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
- 4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 64, comma 4, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
- 5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
- 6. Ai sensi dell'art. 12-quater, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
- 7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12-quater, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La



- trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
- 8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), dello Statuto del CONI e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Art. 68 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

- 1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'Ordinamento Federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
- 2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità della corrispondente azione disciplinare.
- 3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per casi di comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, per casi di comportamenti discriminatori per motivi di razza, colore, nazionalità, etnia, religione, nè per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'Ordinamento Federale.

Art. 69 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

- 1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente, ovvero vi provvede direttamente.
- 2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
- Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
- 4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

Art. 70 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero.



2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 71 - Collegio di Garanzia dello Sport

- 1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'Ordinamento Federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12-bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VI - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 72 - Ricusazione e astensione

- 1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se lui o il coniuge è prossimo congiunto del difensore di una delle parti o di una delle parti;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) se lui o il coniuge è prossimo congiunto del soggetto offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione
 - g) se lui o il coniuge è parente prossimo di chi svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
- 2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- 3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato viene a conoscenza dell'Organo Giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.



- 4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione venga accolta, il Giudice non può compiere alcun atto ed il procedimento viene sospeso.
- 5. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiari di astenersi.
- 6. Il ricorso per la ricusazione deve essere accompagnato dal pagamento della tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
- 7. Tale tassa viene incamerata in caso di reiezione del ricorso; viene invece resa in caso di accoglimento.
- 8. Il Procuratore Federale non può essere ricusato, ma ha l'obbligo di astenersi qualora ricorrano ragioni di convenienza, secondo le modalità indicate al precedente art. 66.
- 9. In ordine alla ricusazione decide la Corte Federale di Appello. Nella ipotesi in cui sia ricusato un componente della Corte Federale di Appello, decide la stessa Corte Federale di Appello, con un collegio del quale non può fare parte il soggetto della cui ricusazione si discute.
- 10. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
- 11. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

TITOLO VII - REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE, CLEMENZA

Art. 73 - Revisione e revocazione

- 1. Contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove a discolpa decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
- 2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
- 3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre, rispettivamente, dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione degli Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
- 5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.



Art. 74 - Riabilitazione

- 1. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita o si è in altro modo estinta e il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Il termine è di otto anni se si tratta di recidivo.
- La richiesta di riabilitazione si propone con ricorso alla Corte Federale di Appello e deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi dai quali desumere la sussistenza delle condizioni previste nel presente articolo. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni pecuniarie connesse alla condanna, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
- 4. Entro quindici giorni dalla pronuncia la decisione deve essere depositata presso la Segreteria Federale, la quale provvede alla trascrizione nel Casellario Federale.
- 5. Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche in caso di sentenze di condanna inflitte da altre Federazioni o Comitati Olimpici che siano state riconosciute dalla FIBS.
- 6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito di buona condotta, essa non può essere riproposto prima che sino decorsi due anni dal giorno del rigetto.
- 7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto quando la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale gli venga inflitta una interdizione non inferiore a due anni.
- 8. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale comunicato all'interessato, qualora la revoca non sia stata disposta dal giudice che decide sulla nuova condanna. Il ricorso del Procuratore Federale è depositato presso la Segreteria della Corte Federale d'Appello, corredato dei relativi documenti. L'interessato può provvedere al deposito, con contestuale comunicazione alla Procura Federale, di memoria difensiva, prima dell'udienza fissata per la decisione che sarà comunicata alle parti a cura della predetta Segreteria

Art. 75 - Amnistia

- 1. L'amnistia è un provvedimento di competenza del Consiglio Federale che può concederla in occasioni eccezionali, fissandone la decorrenza.
- 2. L'amnistia estingue tutte le infrazioni, se totale, o quelle per cui è stata concessa; produce effetti a favore degli autori o responsabili delle infrazioni stesse; fa cessare l'esecuzione delle relative sanzioni in corso, nonché le pene accessorie e, in ogni caso, si applica alle singole infrazioni per le quali è stata concessa anche in concorso di infrazioni; può essere subordinata ad obblighi e a condizioni. Restano impregiudicati gli effetti dell'art. 5 dello Statuto del CONI.
- 3. L'amnistia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
- 4. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 76 - Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di competenza del Consiglio Federale che può concederlo in occasioni eccezionali, fissandone la decorrenza.



- 2. L'indulto estingue la sanzione irrogata, non interamente scontata, condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra specie di sanzione stabilita dalle norme federali; produce effetti a favore degli autori o responsabili delle infrazioni; può essere subordinato a condizioni e ad obblighi.
- 3. L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente e non presuppone una condanna irrevocabile; la sua efficacia è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data di deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questo non stabilisca una data diversa.
- 4. L'indulto non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le sanzioni. Anche in caso di indulto restano impregiudicati i riflessi della sanzione ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto del CONI.
- 6. L'indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 77 - Grazia

- 1. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale, al quale deve essere indirizzata la domanda del tesserato spedita con lettera Raccomandata A/R.
- 2. Ai fini della concessione del provvedimento deve risultare passata in giudicato la decisione adottata, nonché scontata almeno la metà della pena.
- 3. Condizione di procedibilità per l'esame della domanda è l'allegazione della prova dell'avvenuto risarcimento del danno.
- 4. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 5. Il provvedimento di grazia estingue la sanzione irrogata non interamente scontata, condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra specie di sanzione stabilita dalle norme federali; produce effetti a favore degli autori o responsabili delle infrazioni. Restano impregiudicati gli effetti della sanzione ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto del CONI.
- 6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 77 bis - Provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di clemenza potranno essere assunti solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

TITOLO VIII - ARBITRATO

Art. 78 - Procedure arbitrali

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali ai sensi dello Statuto federale, l'affiliato, il tesserato e gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione scritta tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata alla controparte e alla Segreteria Federale.



2. Per quanto non previsto nello Statuto federale e nel presente Regolamento si applicano le previsioni in materia di arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 79 - Collegio Arbitrale

- Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due componenti designati uno ciascuno dalle parti direttamente interessate alla risoluzione della controversia; questi ultimi provvedono alla designazione del Presidente.
- 2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente sarà demandata al Presidente della Corte Federale di Appello, il quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro alla parte che non vi abbia provveduto nei quindici giorni successivi.
- 3. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente e, perché sia reso esecutivo, deve essere depositato entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri a cura del Presidente del Collegio, presso la Segreteria della FIBS che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
- 4. L'inosservanza della clausola compromissoria, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione.
- 5. Non possono essere nominati membri del Collegio arbitrale:
 - a) coloro che hanno riportato provvedimenti di carattere disciplinare da parte della FIBS o che risultano sotto provvedimento di sospensione in attesa di giudizio;
 - b) i membri degli Organi Elettivi e degli Organi di Giustizia della Federazione;
 - c) i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività;
 - d) i legali rappresentanti delle società parti in causa;
 - e) gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate;
 - f) coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.

Art. 80 - Attivazione

- 1. L'atto introduttivo della procedura arbitrale deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare le parti e l'oggetto delle pretese da devolvere al giudizio arbitrale.
- 2. In particolare, dovranno essere espressamente indicate a pena di inammissibilità:
 - a) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
 - b) la nomina dell'arbitro con l'accettazione di questi in calce all'istanza;
 - c) l'eventuale elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni;
 - d) l'invito all'altra parte a nominare un proprio arbitro e, di comune accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale.
- 3. L'istanza deve essere trasmessa alla parte nei cui confronti si agisce. Una copia della stessa, corredata da tutta la documentazione, deve essere depositata presso o trasmessa alla Segreteria Federale.
- 4. La parte nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale deve trasmettere alla parte istante e per conoscenza alla Segreteria Federale, entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza, la nomina del proprio arbitro nonché le eventuali deduzioni che si intendono sottoporre all'attenzione del Collegio.



Art. 81 - Doveri del Collegio Arbitrale

- 1. I poteri ordinatori e istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti almeno cinque giorni prima della riunione.
- 2. Le riunioni per essere valide devono essere svolte alla presenza dell'intero Collegio. Le parti possono farsi assistere dai loro difensori.
- 3. Il Collegio Arbitrale non può fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

Art. 82 - Sostituzione del Presidente e dei componenti

- La sostituzione del Presidente non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti; la sostituzione dei Componenti designati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
- 2. Le dimissioni presentate dopo la fine dell'istruttoria non determinano l'interruzione della procedura soltanto se si è provveduto alla sostituzione dell'arbitro dimissionario e se vi è, comunque, la presenza di due dei componenti, tra cui il Presidente.
- 3. Nel caso in cui un arbitro designato non si presenti a due sedute consecutive convocate dal Presidente, si intende decaduto e in caso di mancata pronta nomina della parte rappresentata, la controparte interessata può richiedere al Presidente della Corte Federale di Appello l'integrazione del Collegio.

Art. 83 - Procedura

- 1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, almeno cinque giorni prima della riunione.
- 2. Il Collegio esperisce preliminarmente un tentativo di conciliazione.
- 3. Se le parti si conciliano viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali; altrimenti il Collegio Arbitrale dispone sull'istruzione della controversia.

Art. 84 - Decisione

- 1. La decisione è deliberata dal Collegio a maggioranza e quindi redatta per iscritto.
- 2. Essa deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione della data e del luogo in cui viene sottoscritto;
 - e) la sottoscrizione.
- 3. La decisione è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno solo degli arbitri, purché si dia atto che l'altro non ha voluto o potuto sottoscrivere. Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, può delegare ad uno dei suoi componenti la stesura della decisione; copia della decisione deve essere trasmessa entro giorni cinque alla Segreteria Federale.



Art. 85 - Esecuzione

- 1. In caso d'inottemperanza di una delle parti alla decisione arbitrale, l'altra può chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, deferisce la parte inadempiente dinanzi al Tribunale Federale.
- 2. L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza e pertanto è sottoponibile all'ufficio della Procura Federale.

Art. 86 - Spese di procedura

- 1. Gli incarichi di Presidente e Componenti del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso.
- 2. Il Collegio nella decisione liquida il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale che pone a carico della parte dichiarata soccombente. Il Collegio può, quando sussistono motivi di equità, porre a carico di entrambe le parti in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento.
- 3. Analogamente il Collegio provvederà per i compensi ai difensori delle parti ove ne sia fatta esplicita richiesta.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - Casellario Federale

- 1. È istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, nel quale sono raccolti e ordinati cronologicamente, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
- 2. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della Segreteria dei medesimi Organi, al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, entro cinque giorni dalla data in cui le stesse decisioni a carattere disciplinare sono passate in giudicato.

Art. 88 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale.
- 2. Entro la medesima data:
 - a) il Regolamento è pubblicato sul sito internet della FIBS;
 - b) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e alla Procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.
- 3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.



ALLEGATO "A" - INFRAZIONI e SANZIONI

Art. A1 - Limiti edittali. Mancato rispetto delle sanzioni

- Le sanzioni inflitte dall'Organo di Giustizia competente, per quanto commisurate alla gravità della violazione commessa, non possono mai eccedere il triplo del minimo della squalifica o dell'interdizione prevista dalla singola ipotesi punitiva. Se concorrono più violazioni delle disposizioni del presente Regolamento di Giustizia, si applica il cumulo tra le giornate di squalifica previste per ciascuna infrazione.
- 2. Il mancato rispetto della sanzione inflitta dall'Organo di Giustizia competente è punito con una nuova sanzione pari almeno a quella oggetto della trasgressione originaria, con applicazione anche delle aggravanti previste in caso di recidiva.

Art. A2 - Infrazioni commesse dal pubblico

Le infrazioni previste dal presente articolo commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco sia in trasferta, sono punite con l'ammenda a carico delle società responsabili dei sostenitori, nelle misure di seguito indicate e commisurate ai massimali indicati nella Tabella di cui all'art. A14, o con le diverse sanzioni previste dal presente articolo:

- 1. Esposizione di striscioni non autorizzati ovvero offensivi e/o contenenti incitamento alla violenza:
 - a. Prima volta nel corso della stagione sportiva: ammenda del 25%;
 - b. Seconda volta: ammenda del 50%;
 - c. Terza volta: ammenda del 100%.
- 2. Uso di stendardi sorretti da aste che possono costituire fonte di pericolo di danni alle persone:
 - a. ammenda del 10%.
- 3. Uso di strumenti sonori o altri strumenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito:
 - a. **diffida** alla prima infrazione;
 - b. ammenda del 30% alla seconda infrazione;
 - c. ammenda del 50 % alla terza infrazione;
 - d. ammenda del 100% alla quarta o successiva infrazione.
- 4. Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:
 - a. isolate: ammenda del 10%;
 - b. ripetute: ammenda del 20%.
- 5. Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati:
 - a. ad opera di un soggetto e frequenti: **ammenda** del 10% se tali da disturbare la concentrazione dell'arbitro;
 - b. collettive e isolate: ammenda del 20%;
 - c. collettive e ripetute: ammenda del 40%.
- 6. Sputi come atto di disprezzo nei confronti di arbitri, ufficiali di campo e tesserati:
 - a. ad opera di un soggetto e come evento isolato: ammenda del 10%;
 - b. ad opera di un soggetto e come evento ripetuto: ammenda del 30%;
 - c. collettivo e isolato: ammenda del 30%;
 - d. collettivo e ripetuto: ammenda del 60%.
- 7. Sputi agli arbitri, ufficiali di campo e tesserati:
 - a. ad opera di un soggetto e come evento isolato: ammenda del 30%;



- b. ad opera di un soggetto e come evento ripetuto: ammenda del 60%;
- c. collettivo e isolato: ammenda del 60%;
- d. collettivo e ripetuto: ammenda del 100%.
- 8. Lancio di oggetti verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati:
 - a. ad opera di un soggetto e come evento ripetuto: **ammenda** del 10% se tale da disturbare l'andamento della gara;
 - b. collettivo e isolato: ammenda del 10%;
 - c. collettivo e ripetuto: ammenda del 20%.
- 9. Lancio di oggetti che colpiscono arbitri, ufficiali di campo e tesserati:
 - a. ad opera di un soggetto e come evento isolato: ammenda del 10%;
 - b. ad opera di un soggetto e come evento ripetuto: ammenda del 20%;
 - c. collettivo e isolato: ammenda del 40%;
 - d. collettivo e ripetuto: ammenda del 60% e disputa di una gara a porte chiuse.
- 10. Lancio di oggetti che colpiscono arbitri, ufficiali di gara e tesserati, con danno:
 - a. tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: ammenda del 30% e squalifica del campo di gioco per una gara.
 - b. in grado di produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: ammenda del 100% e squalifica del campo di gioco per due gare.
- 11. Lancio o esplosione di mortaretti, petardi, fumogeni o artifici pirotecnici fuori del campo di gioco:
 - a. isolato: ammenda del 30%;
 - b. ripetuto: ammenda del 60% e disputa di una gara a porte chiuse.
- 12. Lancio o esplosione di mortaretti, petardi, fumogeni o artifici pirotecnici in genere, in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:
 - a. isolato: ammenda del 60%;
 - b. ripetuto: ammenda del 100%. e disputa di due gare a porte chiuse.
- 13. Lancio o esplosione di mortaretti, petardi, fumogeni o artifici pirotecnici in genere, in direzione del campo di gioco, con danno alle persone:
 - a. tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: ammenda del 50% e disputa di due gare a porte chiuse.
 - b. in grado di produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: ammenda del 100% e squalifica del campo di gioco per due gare.
- 14. Atti volontari che comportano danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone, anche da parte di tesserati o sostenitori della squadra ospite:
 - a. se di lieve entità. ammenda del 100% e disputa di una gara a porte chiuse;
 - b. se di notevole entità: ammenda del 100% e squalifica del campo di gioco per una gara nei confronti della società responsabile, anche se in trasferta; i danni provocati dovranno essere risarciti dalla società responsabile.

Art. A3 - Infrazioni commesse dal pubblico - Circostanze aggravanti

- 1. Nel caso in cui a seguito delle condotte descritte all'art. A1 la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica, oltre alla sanzione prevista, la ulteriore sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno due gare; se la gara è stata definitivamente interrotta, la ulteriore sanzione è raddoppiata.
- 2. Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate a odio o discriminazione razziale, oltre alla sanzione prevista si applica la ulteriore sanzione della **squalifica del campo di gioco** da due a quattro gare. In caso di reiterazione la sanzione sarà raddoppiata.



Art. A4 - Invasione del campo di gioco.

A carico della società i cui tifosi si sono resi responsabili delle condotte di seguito descritte, ovunque si sia disputata la gara, si applicano le seguenti sanzioni:

- a. Invasione del campo di gioco con intenti pacifici, che non turbi il regolare svolgimento della gara o non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con l'ammenda pari: per la prima volta nella stagione sportiva al 30%; per la seconda volta al 50%; per la terza volta e le volte successive al 100 %. Non è considerata invasione, ai sensi del presente comma, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.
- b. Tentativo di invasione del campo di gioco:
 - i. commesso da individuo isolato: ammenda del 10%;
 - ii. commesso da più persone: ammenda del 50%;
- c. Invasione del campo di gioco:
 - i. commessa da individuo isolato: ammenda del 20%;
 - ii. commessa da più persone: ammenda del 40% e squalifica del campo di gioco per una gara.;
- d. Invasione del campo di gioco, con aggressione agli arbitri, a tesserati o ad altri ufficiali di gara:
 - i. commessa da individuo isolato: ammenda del 50% e squalifica del campo di gioco per due gare;
 - ii. commessa da più persone: ammenda del 100% e squalifica del campo di gioco per tre gare;
 - e. Tentativo di aggressione o comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:
 - i. commesso da individuo isolato: ammenda del 20%;
 - ii. commesso da più persone: ammenda del 100%;
 - f. Aggressione fuori del campo di gioco:
 - i. commessa da individuo isolato: ammenda del 100% e squalifica del campo di gioco per due gare;
 - ii. commessa da più persone: ammenda nel doppio del massimo e squalifica del campo di gioco per tre gare.

Art. A5 - Responsabilità per l'incolumità degli ufficiali di gara per i fatti di cui all'art. a4.

- 1. La società ospitante, oltre a designare il dirigente addetto agli arbitri, è tenuta a garantire l'integrità fisica degli stessi dal loro arrivo prima della gara, fino alla loro partenza al termine della gara.
- 2. La società ospitante risponde a titolo di responsabilità oggettiva di eventuali atti commessi da sostenitori che pregiudichino l'integrità fisica degli arbitri o dei tesserati.
- 3. Se la responsabilità per gli atti commessi contro gli ufficiali di gara è chiaramente attribuibile a sostenitori, tesserati o componenti dello staff della squadra ospite, le sanzioni si applicano nei confronti di quest'ultima, ivi compresa la squalifica del campo da gioco secondo quanto previsto dalla specifica fattispecie punitiva.
- 4. Alla società ospitante che, in presenza di turbative o su richiesta degli ufficiali di gara, ometta di richiedere l'intervento della forza pubblica, al fine di mantenere l'ordine pubblico nelle competizioni, si applica l'ammenda del 100% del massimale e, in caso di danni a persone o cose, la squalifica del campo di gioco da una a tre giornate.
- 5. Qualora sia impedito il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa, o per azioni che comunque alterino l'uguaglianza competitiva delle squadre, alla società che risulti



- responsabile si applica la **punizione sportiva** della perdita della gara oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari.
- 6. Qualora la responsabilità dei fatti sia da attribuire ad entrambe le società, ad esse dovrà essere applicata la **punizione sportiva** della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0.

Art. A6 - Violazione del divieto di scommettere

E' fatto divieto ai tesserati dei massimi campionati di baseball e softball di effettuare, accettare scommesse, direttamente od indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIBS nonché della W.B.S.C., della W.B.S.C. Europe. La violazione del divieto è punita con l'**interdizione** da tre mesi a tre anni per il tesserato, e con l'eventuale applicazione della sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il soggetto affiliato di appartenenza.

Art. A7 - Proteste di tesserati avverso le decisioni arbitrali.

- 1. È punito con la sanzione dell'ammonizione il tesserato presente nel roster formalmente richiamato dagli arbitri nel corso della gara.
- 2. Al tesserato presente nel roster, giocatore o tecnico, espulso per aver contestato l'operato degli ufficiali di gara, si applica una giornata di **squalifica**. Se si tratta di dirigenti o altri componenti dello staff iscritti nel roster come presenti si applicherà l'**interdizione** di una settimana.
- 3. Se le proteste provengono da tesserati che non risultano come presenti nel roster, ovvero da tesserati estranei alla gara in corso di svolgimento, l'Organo di Giustizia competente applica la sanzione di due gare di squalifica. Si applica l'interdizione per quindici giorni se l'autore è un dirigente o altro componente dello staff non presente nel roster.

Art. A8 - Comportamenti scorretti posti in essere nei confronti degli arbitri, dei tesserati della squadra avversaria o di quelli della propria squadra, nonché nei confronti del pubblico.

- 1. Il tesserato che ha fatto uso di linguaggio irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, e non è stato espulso, è sanzionato con la **diffida**. In caso di reiterazione di tale comportamento nel corso della medesima stagione agonistica viene applicata la **squalifica** di una giornata di gara.
- 2. Il giocatore o il tecnico che ha fatto uso di linguaggio offensivo e/o lesivo della dignità degli ufficiali di gara è sanzionato con la **squalifica** di una giornata di gara, anche se non era stato espulso. Se si tratta di dirigenti o di altri membri dello staff presenti nel roster, anche se non sono stati espulsi, si applica l'**interdizione** da tre a dieci giorni. In tal caso è applicata sia ai giocatori ed ai tecnici sia agli altri tesserati una **ammenda** da Euro 50 (cinquanta) ad Euro 500 (cinquecento) per ciascuno dei responsabili indicati nel referto arbitrale.
- 3. Il tesserato che ha fatto uso di linguaggio blasfemo è sanzionato con la **squalifica** di una giornata di gara, e con l'**ammenda** da Euro 50 (cinquanta) ad Euro 200 (duecento), anche se non era stato espulso.
- 4. Qualora un tesserato, per contestare l'operato degli ufficiali di gara, arrivi in qualunque modo a contatto con uno di loro, anche esercitando lievi spinte con il corpo, senza arrecare danni fisici o senza provocare la caduta dell'interessato, la **squalifica** è di due giornate di gara, e l'**ammenda** da Euro 100 (cento) ad Euro 200 (duecento). Nel caso si tratti di un dirigente o di altro componente dello staff si applica l'**interdizione** di 15 giorni, con la medesima **ammenda** prevista per gli altri tesserati.
- 5. Nel caso di espulsione, il giocatore o il tecnico che ha fatto uso di linguaggio offensivo e/o lesivo della dignità degli ufficiali di gara, è sanzionato con la **squalifica** di una giornata di gara, anche se



- non era stato espulso. Se si tratta di dirigenti o di altri membri dello staff presenti nel roster si applica l'**interdizione** da 3 a 10 giorni. In tal caso è applicata sia ai giocatori ed ai tecnici sia agli altri tesserati una **ammenda** da Euro 50 (cinquanta) ad Euro 500 (cinquecento) per ciascuno dei responsabili indicati nel referto arbitrale.
- 6. Al giocatore o al tecnico tesserato che abbia tenuto un atteggiamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli ufficiali di gara viene applicata la **squalifica** di due giornate di gara, e l'**ammenda** da Euro 100 (cento) ad Euro 500 (cinquecento). Se il responsabile è un dirigente o un altro componente dello staff la sanzione è dell'**interdizione** per un mese, e dell'**ammenda** da Euro 200 (duecento) ad Euro 750 (settecentocinquanta).
- 7. Al giocatore o al tecnico tesserato che si diriga con intento aggressivo verso gli ufficiali di gara senza riuscire a giungere a contatto con gli stessi viene applicata la **squalifica** di tre giornate di gara, e l'**ammenda** da Euro 200 (duecento) ad Euro 500 (cinquecento). Se il responsabile è un dirigente o un altro componente dello staff la sanzione è dell'**interdizione** per un mese, e dell'**ammenda** da Euro 300 (trecento) ad Euro 750 (settecentocinquanta).
- 8. Al tesserato presente nel roster che abbia platealmente cercato di fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori viene inflitta la **squalifica** di tre giornate di gara, e l'**ammenda** da Euro 200 (duecento) ad Euro 1000 (mille). Nel caso in cui si tratti di un dirigente o di altro componente dello staff societario, si applica l'**interdizione** di 6 settimane e l'**ammenda** da Euro 500 (cinquecento) ad Euro 1000 (mille).
- 9. Il giocatore o il tecnico che sputa verso uno degli ufficiali di gara è sanzionato con la **squalifica** di due giornate di gara, e con l'**ammenda** da Euro 100 (cento) ad Euro 500 (cinquecento). Se lo sputo attinge il destinatario la **squalifica** è di 4 giornate di gara, e l'**ammenda** è da Euro 300 (trecento) ad Euro 600 (seicento). Se si tratta di un dirigente o di un altro componente dello staff societario si applica l'**interdizione** di quindici giorni e l'**ammenda** da Euro 200 (duecento) ad Euro 500 (cinquecento) nel primo caso, e l'**interdizione** di un mese con l'**ammenda** da Euro 400 (quattrocento) ad Euro 700 (settecento) se lo sputo attinge uno degli ufficiali di gara. Se gli spunti sono più di uno, la **squalifica** o l'**interdizione** sono aumentate fino alla metà.
- 10. Le sanzioni relative ai comportamenti previsti nel presente articolo e negli articoli da A9 ad A13 sono aumentate da un terzo a due terzi nel caso in cui l'autore degli stessi risulti come non presente nel roster consegnato agli arbitri, anche se tesserato con società diversa da quelle schierate in campo.
- 11. In tutti i casi in cui il tesserato abbia posto in essere più infrazioni tra quelle previste nel presente articolo le sanzioni previste sono aumentate fino al doppio di quella prevista per la violazione più grave.
- 12. In tutti i casi previsti nel presente articolo e negli articoli da A9 ad A13 in cui un tesserato espulso ritardi ingiustificatamente l'uscita dal terreno di gioco, la **squalifica** è aumentata fino al doppio. Se concorrono più condotte previste dal presente articolo il numero di giornate di **squalifica** ovvero il periodo di **interdizione** può essere ulteriormente aumentato fino al triplo, e l'**ammenda** può essere aumenta sino al doppio.

Art. A9 - Atti di violenza nei confronti degli ufficiali di gara.

- 1. Ai fini del presente Regolamento di Giustizia si intendono come atti di violenza tutte le volontarie manifestazioni di energia fisica da cui derivi un contatto fisico rappresentato da schiaffi, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale.
- 2. Se l'azione viene accompagnata da percosse, o se dal fatto derivano lesioni accertate, al tesserato responsabile viene inflitta l'interdizione da 6 mesi a 5 anni, ed un'ammenda da Euro 1000 (mille) a Euro 2500 (duemilacinquecento). La sanzione è commisurata, oltre che alle conseguenze per



l'ufficiale di gara, anche alla eventuale durata della sospensione o interruzione della gara. Se il tesserato non era presente nel roster consegnato agli ufficiali di gara, le sanzioni sono aumentate di un terzo. Se l'aggressione determina l'impossibilità di proseguire la gara le sanzioni sono aumentate sino alla metà.

Art. A10 - Comportamenti violenti di tesserati nei confronti degli avversari o di altri tesserati della propria società.

- 1. I comportamenti violenti o antisportivi di tesserati presenti nel roster consegnato agli ufficiali di gara nei confronti degli avversari per fatti attinenti al gioco sono sanzionati come segue.
- 2. Nel caso in cui sia stata arrecata un'offesa, o sia stata comunque utilizzata un'espressione lesiva dell'onorabilità, percepita chiaramente dagli ufficiali di gara, ed a seguito della quale il responsabile non sia stato espulso, si applica la sanzione della **diffida**.
- 3. Se, per la modalità con cui l'offesa è stata arrecata, l'autore di essa è stato espulso si applica la **squalifica** di almeno una giornata di gara.
- 4. Se è stato posto in essere un comportamento gravemente antisportivo, come ad esempio un atteggiamento intimidatorio o un'azione di gioco giudicata dagli ufficiali di gara come eccedente i limiti del rischio sportivo e di estrema pericolosità, la **squalifica** è di una giornata di gara. La sanzione è aggravata, e la **squalifica** può essere aumentata fino al doppio, qualora l'azione scorretta sia stata valutata come intenzionale, a titolo esemplificativo scivolata a gamba alta o lancio volontariamente diretto contro il battitore. Se dal fatto derivano lesioni all'avversario oggetto dell'azione scorretta la **squalifica** può essere aumentata fino a dieci giornate, e può essere associata ad un'ammenda da Euro 100 (cento) ad Euro 500 (cinquecento).
- 5. Nel caso in cui il tesserato abbia sputato verso un avversario senza colpirlo, si applica la **squalifica** di una giornata di gara. Se lo sputo attinge l'avversario la **squalifica** è di due giornate di gara e si applica l'**ammenda** da Euro 100 (cento) ad Euro 300 (trecento). Se tale comportamento è posto in essere da un dirigente o da altro componente dello staff societario, si applica l'**interdizione** di sette giorni nel caso in cui lo sputo non attinga il destinatario, e di ventuno giorni e la sanzione dell'**ammenda** da Euro 100 (cento) ad Euro 500 (cinquecento) se invece l'avversario viene attinto.
- 6. Al tesserato che tenta di aggredire un avversario viene inflitta una **squalifica** da una a due giornate di gara.
- 7. Se l'aggressore fa uso di violenza nei suoi confronti, senza che da ciò derivino lesioni, la **squalifica** va da 3 a 6 giornate di gara.
- 8. Se l'aggredito viene fatto oggetto di violenza da cui derivano lesioni lievi con prognosi di guarigione inferiore ai venti giorni, la **squalifica** va da un minimo di sei ad un massimo di dodici giornate di gara, con **ammenda** da Euro 200 (duecento) ad Euro 1200 (milleduecento). Se dal fatto derivano lesioni giudicate guaribili con una prognosi superiore ai venti giorni la sanzione è dell'**interdizione** da un minimo di tre mesi ad un massimo di nove mesi, con **ammenda** da Euro 500 (cinquecento) ad Euro 2000 (duemila). Se dal fatto deriva la lesione di un Organo o di un senso, si applica l'**interdizione** da uno a cinque anni e l'**ammenda** da Euro 1000 a Euro 5000.
- 9. Se i comportamenti descritti nel presente articolo vengono commessi nei confronti di un tesserato della propria società, le sanzioni, ad eccezione dei casi in cui la vittima ha riportato lesioni, sono diminuite della metà.
- 10. Se i comportamenti descritti nel presente articolo vengono commessi da tesserati che non erano presenti nel roster consegnato agli ufficiali di gara le sanzioni sono aumentate di un terzo.



Art. All - Aggressioni a ufficiali di gara e ad altri tesserati: ulteriori circostanze aggravanti.

- 1. Se dai fatti descritti negli articoli precedenti derivano turbative che costringono gli arbitri ad interrompere la gara, le sanzioni previste possono essere aumentate fino ad un terzo, e possono essere raddoppiate se risulta impossibile portare a completamento la gara.
- 2. Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli ufficiali di gara o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale, la sanzione è raddoppiata.
- 3. Il tesserato che, avendo già subito nei cinque anni precedenti, una squalifica per aggressioni violente di giocatori avversari da cui siano derivate lesioni superiori ai venti giorni, si rende responsabile di una ulteriore condotta violenta che arreca lesioni, anche lievi, è sanzionato con la radiazione.
- 4. Il tesserato che, avendo già subito nei cinque anni precedenti una squalifica per aggressioni violente di ufficiali di gara, si rende responsabile di una ulteriore condotta violenta che arreca lesioni, anche lievi, è sanzionato con la **radiazione**.

Art. A12 - Comportamenti scorretti o violenti di un tesserato nei confronti del pubblico.

- 1. Nel caso in cui un giocatore o un tecnico presente nel roster consegnato agli arbitri provochi il pubblico, ovvero reagisca a provocazioni del pubblico, e venga per l'effetto espulso, viene sanzionato con la squalifica di una giornata di gara. Se il medesimo comportamento è posto in essere da un dirigente o di altro componente dello staff, ne viene disposta l'interdizione di sette giorni.
- 2. Se l'azione o la reazione sono caratterizzati da eccesso di platealità, con uso di gesti o linguaggio offensivo, la sanzione della **squalifica** può essere aumentata fino a tre giornate di gara, con **ammenda** da Euro 100 (cento) ad Euro 300, e la sanzione dell'**interdizione** fino a ventuno giorni, con applicazione della medesima **ammenda**.
- 3. Se un giocatore o un tecnico si aggrappa o colpisce la recinzione del campo, per cercare di raggiungere o colpire uno o più spettatori in prossimità di essa, la sanzione è la **squalifica** da un minimo di tre ad un massimo di sei giornate di gara, con **ammenda** da Euro 200 ad Euro 600. Se il medesimo comportamento è posto in essere da un dirigente o da altro componente dello staff, la sanzione è l'**interdizione** fino a un mese, con applicazione della medesima **ammenda**.
- 4. Se un giocatore o un tecnico esce dal terreno di gioco per tentare il contatto con uno o più spettatori, la sanzione è la squalifica da otto a dodici giornate di gara, con ammenda da Euro 300 ad Euro 800. Se il medesimo comportamento è posto in essere da un dirigente o altro componente dello staff, la sanzione è l'interdizione fino a due mesi, con applicazione della medesima ammenda.
- 5. Se un giocatore, un tecnico, un dirigente o un componente dello staff, usciti dal terreno di gioco durante o al termine della gara, aggredisce uno o più spettatori senza provocare loro lesioni accertate, si applica l'interdizione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi, con ammenda da Euro 500 (cinquecento) ad Euro 1000 (mille). L'interdizione e l'ammenda possono essere aumentate fino ad un terzo se l'aggressione è posta in essere da più tesserati della medesima società.
- 6. Se un giocatore, un tecnico, un dirigente o un componente dello staff, usciti dal terreno di gioco durante o al termine della gara, aggrediscono uno o più spettatori provocando lesioni, in ragione della gravità delle stesse si applica l'**interdizione** da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, con **ammenda** da Euro 1000 (mille) ad Euro 5000 (cinquemila). L'**interdizione** e l'**ammenda** possono essere aumentate fino ad un terzo se l'aggressione è posta in essere da più tesserati della medesima società.



Art. A13 - Responsabilità delle società per la presenza ed i comportamenti di estranei all'interno del terreno di gioco.

- 1. Le società sono responsabili del comportamento di persone presenti nel terreno di gioco, siano esse tesserati o meno, che non risultano presenti nel roster consegnato agli ufficiali di gara.
- 2. L'eventuale invito degli ufficiali di gara a far uscire dal terreno di gioco o dalla panchina persone non tesserate deve essere tempestivamente ottemperato. Ogni ritardo nell'adempimento di tale richiesta risultante dal referto arbitrale comporta l'interdizione di sette giorni a carico del dirigente accompagnatore e l'ammenda da Euro 50 (cinquanta) ad Euro 200 (duecento) a carico della società responsabile.
- 3. Se la persona non tesserata, o non presente nel roster consegnato agli ufficiali di gara, pone in essere condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento di Giustizia, ferme restando le conseguenze a carico dell'autore, la società responsabile, in ragione della gravità delle conseguenze, è tenuta al pagamento di una **ammenda** da Euro 100 (cento) ad Euro 500 (cinquecento).
- 4. Qualora si accerti che persone indicate nel roster consegnato agli Ufficiali di Gara come tesserati per la società risultano non essere tesserate, o risultano essere tesserate per altre società, nei confronti del Dirigente che ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità nel roster medesimo si applica l'interdizione di un mese, con ammenda di Euro 250 a carico della società interessata. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui il soggetto di cui è stato falsamente attestato il tesseramento si sia reso responsabile di comportamenti per i quali gli ufficiali di gara hanno adottato provvedimenti disciplinari.

Art. A14 - Dichiarazioni offensive.

La diffusione o pubblicazione scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio, televisione, internet (a titolo esemplificativo, social network, blog, chat, whatsapp ecc.) che siano lesive del prestigio e dell'onorabilità degli Ufficiali di Gara, degli Organi Federali e dei loro componenti, commesse da parte di giocatori, tecnici, società e loro dirigenti, atleti e tecnici, è punita con la **squalifica** da un minimo di due giornate di gara fino ad un massimo di dodici giornate; se commesse da altri tesserati, con l'**interdizione** da un minimo di quattordici giorni ad un massimo di due anni.

Art. A15 - Violazione principi lealtà e correttezza con azioni in violazione di disposizioni regolamentari non diversamente sanzionate.

È punito con l'interdizione da un minimo di quattordici giorni ad un massimo di tre anni chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione od omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata. La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli Organi della Giustizia Sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale CONI.

Art. A16 - Violazioni relative a tesseramenti.

Nel caso di violazione di disposizioni regolamentari in materia di tesseramento commesse dalla società, il legale rappresentante è sanzionato con l'**interdizione** da un minimo di sette giorni ad un massimo di sessanta giorni e la società con l'**ammenda** da euro 200 (duecento) a euro 1.200 (milleduecento); nel caso di violazioni commesse da altri tesserati, gli stessi sono sanzionati con la **squalifica** da un minimo di giornate di gara ad un massimo di dodici giornate.

Art. A17 - Atti di frode sportiva

1. Costituisce frode sportiva:



- a) qualsiasi atto diretto ad eludere le norme sull'età dei giocatori delle categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che non rientrino nei limiti minimi o massimi di età stabiliti per ciascun campionato;
- b) qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio;
- c) integrano ipotesi di frode sportiva quelle previste ex Legge 401/89.
- 2. Gli atti di frode sportiva sono sanzionati con l'**interdizione** da tre a cinque anni. Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi.
- 3. Nei casi di frode sportiva consumata di particolare gravità ovvero che rechi nocumento all'immagine del movimento nazionale può essere applicata la **radiazione**.

Art. A18 - Atti di illecito sportivo

- Rispondono di illecito sportivo le società affiliate ed i tesserati che compiano o consentano o, avendo
 il dovere di impedire, non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti
 o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque
 un ingiusto vantaggio in classifica.
- 2. L'illecito sportivo è punito con l'**interdizione** da tre a cinque anni; nei casi di particolare gravità, ovvero nel caso in cui vi sia nocumento all'immagine del movimento nazionale, può essere applicata la **radiazione**.

Art. A19 - Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo

- 1. Le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati, ai sensi dell'art. 1-bis del Regolamento di Giustizia.
- 2. La responsabilità oggettiva è sanzionata a seconda della gravità e dei danni cagionati all'immagine del movimento nazionale con la sanzione della **perdita della gara** più il conteggio in classifica di un numero massimo ulteriore di sei gare perse. .
- 3. Qualora per effetto della frode o di illecito sportivo sia stato conquistato lo scudetto ovvero altro titolo o trofeo (nazionale o regionale) può esserne disposta la **revoca**.

Art. A20 Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo

- 1. Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva o di illecito sportivo, compresi i tentativi, deve informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la Procura Federale. Lo stesso obbligo è imposto a chiunque ricopra incarichi federali.
- 2. L'omessa denuncia è sanzionata con l'**interdizione** da un minimo di trenta giorni ad un massimo di cinque anni.

Art. A21 - TABELLA delle ammende con i massimali delle sanzioni pecuniarie

1. I massimali in relazione ai quali sono indicate le percentuali per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento di Giustizia sono i seguenti:

SERIE A BASEBALL	EURO 2.000,00
SERIE B BASEBALL	EURO 1.000,00
SERIE C BASEBALL	EURO 1.000,00



SERIE A1 - ISL SOFTBALL	EURO 2.000,00
SERIE A2 SOFTBALL	EURO 1.000,00
SERIE B SOFTBALL	EURO 1.000,00
CATEGORIE GIOVANILI (INDIFFERENTE SE BASEBALL O SOFTBALL)	EURO 500,00

2. Nel caso in cui la denominazione dei campionati venga modificata, la tabella, ove non aggiornata, dovrà essere applicata con riferimento ai corrispondenti livelli tecnici dei campionati indicati nella stesura attuale. Per le gare di Coppa Italia il massimale è quello corrispondente alla relativa serie del campionato di riferimento. Se la formula della Coppa Italia dovesse prevedere gare tra squadre di campionati diversi il massimale da applicare è quello relativo alla società che partecipa al campionato superiore.

Art. A22 - TABELLA degli importi delle ammende sostitutive e commutazione squalifica tesserati.

La squalifica per la prima volta nell'anno sportivo inflitta a giocatori o tecnici per una sola gara di campionato è sostituita, a richiesta della società interessata, con l'ammenda di cui alla seguente Tabella. In caso di squalifica per due o più gare la squalifica deve essere comunque scontata per intero, senza possibilità di essere ridotta in parte con il pagamento dell'ammenda sostitutiva. L'ammenda sostitutiva non può essere applicata per squalifiche inflitte nelle categorie giovanili.

SERIE A BASEBALL	EURO 200,00
SERIE B BASEBALL	EURO 100,00
SERIE C BASEBALL	EURO 50,00
SERIE A - ISL SOFTBALL	EURO 200,00
SERIE A2 SOFTBALL	EURO 100,00
SERIE B SOFTBALL	EURO 50,00

Nel caso in cui la denominazione dei campionati venga modificata, la tabella, ove non aggiornata, dovrà essere applicata con riferimento ai corrispondenti livelli tecnici dei campionati indicati nella stesura attuale. Per le gare di Coppa Italia l'ammenda sostitutiva è quella corrispondente alla relativa serie del campionato di riferimento. Se la formula della Coppa Italia dovesse prevedere gare tra squadre di campionati diversi l'ammenda sostitutiva da applicare è quella relativo alla società che partecipa al campionato superiore.

Il pagamento dell'ammenda sostitutiva dovrà essere eseguito, con bonifico bancario o con carta di credito, entro le ore 24 del primo giorno successivo alla pubblicazione, ovvero alla notifica alla società interessata, dei provvedimenti del giudice sportivo competente.

Per le gare sottoposte alle procedure d'urgenza, in cui la fissazione dell'inizio della gara successiva non consente di dar corso agli adempimenti finalizzati al pagamento tramite i consueti canali bancari, lo squalificato potrà essere ammesso in campo a condizione che sia consegnata agli ufficiali di gara una dichiarazione con la quale la società si impegna al versamento dell'ammenda sostitutiva entro le ore 12 del giorno seguente a quello in cui si è disputata la gara relativa alla squalifica.